

APPENDICE N.1

CONDIZIONI PARTICOLARI

TIPOLOGIA DI POLIZZA di cui all'Allegato n.1 – Mod. P100

FRANCHIGIA SCALARE

Non sono ammesse coperture assicurative che prevedano per le avversità grandine/vento il ricorso alla franchigia scalare.

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga a quanto previsto all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, il limite di indennizzo previsto per i prodotti di cui alla lettera b) è così fissato:

- vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del P.G.R. 2019 e le produzioni da seme, la Società non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,

Fermo il resto.

PRODOTTO FRUTTA

E' ammessa, ove prevista, esclusivamente l'applicazione della tabella convenzionale B.

PRODOTTI SOTTO RETE ANTIGRANDINE

L'art. 41 delle condizioni speciali di assicurazione si intende così sostituito: "Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia – cessa:

- per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie alle ore 12.00 del 15 maggio con sconto 80% della tariffa grandine;
- per i prodotti mele e pere alle ore 12.00 del 25 maggio con sconto del 75% della tariffa grandine;
- per il prodotto actinidia alle ore 12.00 del 31 maggio con sconto 65% della tariffa grandine.

Per le produzioni frutticole sotto rete suindicate e che prevedono la cessazione della garanzia grandine a maggio, è anche ammesso - limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata - che la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

In caso di scelta da parte dell'Assicurato di quest'ultima opzione la tariffa grandine viene ridotta così come di seguito indicato:

- per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie sconto del 70% della tariffa grandine;
- per i prodotti mele e pere sconto del 65% della tariffa grandine.
- per il prodotto actinidia con sconto 55% della tariffa grandine;

In ogni caso la scelta da parte dell'Assicurato di una delle due opzioni riportate ai commi precedenti deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate sopra indicate è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile."

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi,

inizialmente assicurata, per l'anno 2019 la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine, albicocche) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

- 7 giugno per drupacee medio tardive,
- 14 giugno per pere medio tardive, mele, actinidia, cachi, uva da vino, noci, castagne e olive.

Per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio per la garanzia grandine non è ammessa la riduzione con storno del premio dall'origine del prodotto assicurato.

(*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red – Haven, tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro e tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese.

La riduzione del valore assicurato è concessa pure se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o da una delle altre avversità oggetto di garanzia, purché non sia stata effettuata ancora la perizia.

L'applicazione di detta norma in deroga è ammessa una sola volta per ciascuna partita assicurata.

PRODOTTO UVA DA VINO

Con riferimento all'art.51 – Tabelle di qualità delle condizioni speciali di assicurazione, è esclusivamente prevista l'applicazione della tabella di qualità con codice 002B000.

PRODOTTI ERBACEI

A parziale deroga a quanto previsto all'art. 60 delle condizioni speciali di assicurazione, per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, le garanzie oggetto di copertura assicurativa sono prorogate fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.

FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

A parziale rettifica a quanto previsto all'art. 65 – Il comma delle condizioni speciali di assicurazione: “La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

RISO

A parziale rettifica a quanto previsto all'art. 101 – Il comma delle condizioni speciali di assicurazione: “Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 30 settembre.

MAIS

Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia – Il comma - sostituire con:” Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata

- raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Qualora il prodotto abbia superato i predetti stadi vegetativi e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

TIPOLOGIA DI POLIZZA di cui all'Allegato n.2 – Mod. M100

FRANCHIGIA SCALARE

Non sono ammesse coperture assicurative che prevedano per le avversità grandine/vento il ricorso alla franchigia scalare.

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Per la tipologia di polizza M100 sono ammesse esclusivamente riduzioni proporzionali.

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga a quanto previsto all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione, il limite di indennizzo previsto per i prodotti di cui alla lettera b) è così fissato:

- vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del P.G.R. 2019 e le produzioni da seme, la Società non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,

Fermo il resto.

PRODOTTI ERBACEI

A parziale deroga a quanto previsto all'art. 62 delle condizioni speciali di assicurazione, per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, le garanzie oggetto di copertura assicurativa sono prorogate fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.

FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

A parziale rettifica a quanto previsto all'art. 68 – Il comma delle condizioni speciali di assicurazione: “La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

RISO

A parziale rettifica a quanto previsto all'art. 103 – Il comma delle condizioni speciali di assicurazione: “Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 30 settembre.

MAIS

Art. 81 – Decorrenza e cessazione della garanzia – Il comma - sostituire con:” Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Qualora il prodotto abbia superato i predetti stadi vegetativi e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.